

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

20/2015

Parma, 04 Maggio 2015

OGGETTO: Q.U.I.R – TFR in Busta paga

L'INPS, con la Circolare n. 82 del 23 aprile 2015 ha pubblicato le istruzioni per la gestione della liquidazione, da parte dei datori di lavoro, della Qu.I.R. in busta paga ai lavoratori che ne facciano richiesta.

L'aspetto principale che è necessario evidenziare, a differenza di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 e dal DPCM 29/2015, è che il primo periodo di paga utile per l'accesso alla liquidazione della Qu.I.R. è quello di **maggio 2015** (dunque Q.U.I.R. maturanda del mese di maggio 2015).

Secondo l'Istituto, appare preclusa la possibilità di ottenere la liquidazione della Qu.I.R. maturata nel mese di marzo 2015 nonché quella maturanda del mese di aprile 2015, da parte di chi ne ha fatto richiesta rispettivamente nel mese di febbraio 2015, utilizzando "istanze fai da te", e nel mese di marzo 2015, avvalendosi del modello allegato al DPCM n. 29/2015 prima però dell'entrata in vigore dello stesso (3 aprile 2015).

Tale conclusione risulterebbe confermata dal fatto che l'Istituto dispone che l'utilizzo dei nuovi elementi (misure compensative) e dei nuovi codici UniEmens per l'erogazione della Qu.I.R. sono validi a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015 escludendo, pertanto, la possibilità di esporli su denunce contributive riferite a periodi di competenza antecedenti.

Di conseguenza le istanze "**fai da te**", ossia presentate in forma libera, potrebbero essere considerate non valide ai fini dell'erogazione del TFR in busta paga.

A tale riguardo si potrebbe ritenere che:

- le istanze presentate, avvalendosi del modello allegato al DPCM n. 29/2015 (vedi circolar di studio n.17/2015), prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, possano

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

comunque essere considerate validamente presentate. Semplicemente, la loro efficacia decorre dal 3 aprile 2015 e daranno diritto al lavoratore a percepire come prima quota di Qu.I.R. quella di competenza del mese di maggio 2015;

- le istanze cosiddette "fai da te" presentate senza avvalersi del modello appositamente predisposto e reso disponibile con l'emanazione del DPCM n. 29/2015 vadano, prudenzialmente, ripresentate in quanto potrebbero risultare carenti rispetto agli elementi presenti nel modello ufficiale.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli